



TITOLO	Regolamento tecnico per la certificazione ai sensi della Direttiva Giocattoli 2009/48/CE
CODICE	RG-PC-GIO-01-01
REVISIONE	0.9
DATA	22.06.2026

COPIA CONTROLLATA	☒
COPIA NON CONTROLLATA	☐

Rev.	Data	Redatto da	Verificato da	Approvato da	Descrizione delle modifiche
0.0	02.11.2018	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Prima emissione
0.1	09.08.2019	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Aggiornato a seguito ED-PRD Accredia
0.2	07.04.2022	Responsabile schema GIO	Responsabile schema GIO	Direttore Tecnico	Aggiornato a seguito di eliminazione lingua inglese
0.3	24.05.2022	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Aggiornato a seguito di refusi
0.4	05.09.2022	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Aggiornamento a seguito rilievi audit interno
0.5	01.03.2023	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Aggiornato a seguito ED-PRD Accredia
0.6	15.09.2023	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Aggiornato a seguito ED-PRD Accredia
0.7	30.05.2025	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Aggiornato a seguito ED-PRD Accredia
0.8	19.11.2025	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Eliminato il §5 OBL a seguito ED-PRD Accredia
0.9	18.06.2026	Responsabile schema GIO	Responsabile qualità	Responsabile qualità	Aggiornamento §6

1 Sommario

2	PREMESSA	4
3	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	4
3.2	TERMINI E DEFINIZIONI	5
	<i>PERICOLO: UNA FONTE POTENZIALE DI DANNO;</i>	5
3.3	AFFILIATE E SUBAPPALTATORI	5
4	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	6
4.1	GENERALITÀ	6
4.2	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE.....	7
4.3	MANDATARIO O RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO	7
4.4	VALIDITÀ E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE.....	7
4.5	MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	8
4.6	MODALITÀ ED ESTENSIONE DEI CERTIFICATI.....	8
4.7	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	9
4.7.1	<i>Rinuncia</i>	9
4.7.2	<i>Sospensione</i>	9
4.7.3	<i>Revoca</i>	10
5	PUBBLICITÀ – USO AI FINI DELLA MARCATURA CE	11
6	CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE	11
7	USO DI MARCHI E LOGHI.....	11
8	PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	11
8.1	DOMANDA DI CERTIFICAZIONE	11
8.2	RIESAME DELLA DOMANDA	12
8.3	PIANIFICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE VALUTAZIONI/PROVE	12
8.4	STRUMENTAZIONE UTILIZZATA.....	13
8.5	REQUISITI DEI LABORATORI DI PROVA E DEI RELATIVI REPORT	13
8.6	LINGUA	13
9	PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ	14
9.1	ESAME CE DEL TIPO	14
9.2	RELAZIONE DI VALUTAZIONE.....	15
9.3	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	16

2 Premessa

Il presente regolamento vincola MTIC e l'Organizzazione richiedente al rispetto di quanto in esso contemplato. Esso s'intende integralmente conosciuto ed accettato dall'Organizzazione, a seguito della sottoscrizione del contratto rappresentato dalla domanda di certificazione presentata e dall'accettazione dell'offerta economica.

Il presente regolamento definisce le condizioni per la concessione, estensione, revoca e rinuncia del certificato d'esame CE del tipo alle Organizzazioni, in riferimento alle procedure di valutazione e certificazione adottate da MTIC.

Tutta la documentazione necessaria per la certificazione deve essere presentata a MTIC in lingua italiana o inglese.

Per le condizioni generali contrattuali fare riferimento al documento RG-GQ-01-01 pubblicato sul sito web www.mtic-group.org alla sezione "Chi siamo".

3 Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce regole e modalità di erogazione del servizio di certificazione messo in atto da MTIC in accordo con quanto previsto dalla Direttiva 2009/48/CE (di seguito Direttiva Giocattoli) nei seguenti ambiti:

- Modulo B (Esame CE del Tipo)

Per tutte le attività specificate in questo Regolamento, MTIC applica quanto previsto dalla legislazione cogente emessa dalle autorità competenti.

Il presente regolamento si applica alle procedure di valutazione di conformità ai sensi della direttiva 2009/48/CE.

Eventuali modifiche al regolamento stesso saranno comunicate mediante e-mail alla pubblicazione dello stesso sul sito internet.

Tali modifiche si intendono accettate a meno di comunicazioni esplicite da parte del cliente.

3.1 Documenti di riferimento

In generale, i documenti di riferimento citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione valida.

- Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
- D.Lgs 11 aprile 2011 n° 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della commissione Europea.

Le Norme riferite e/o armonizzate ai sensi della Direttiva 2009/48/CE saranno applicate come pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17067 Elementi Fondamentali della Certificazione di Prodotto e Linee Guida per gli schemi di Certificazione di Prodotto.
 - Serie EN 71
 - IEC 62115 - Electric toys. Safety
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
- RG-GQ-01-01 Condizioni generali contrattuali

I documenti citati sono a titolo esplicativo ma non esaustivo

3.2 Termini e definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si applicano tutte le definizioni riportate nell'articolo 3 della Direttiva 2009/48/CE, in particolare e/o in aggiunta alle seguenti:

Messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;

Fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

Rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un Fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

Importatore: una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo originario di un paese terzo;

Distributore: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal Fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un giocattolo;

Norma armonizzata: una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;

Normativa comunitaria di armonizzazione: la normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

Accreditamento: lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;

Valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati rispettati;

Organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

Richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

Revoca: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena della fornitura;

Vigilanza del mercato: le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;

Marcatura CE: una marcatura mediante cui il Fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l'apposizione;

Danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;

Pericolo: una fonte potenziale di danno;

Rischio: la probabilità di insorgenza di un pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;

Azienda: Organizzazione che richiede (o ha ottenuto) la Certificazione;

TM: Direttore tecnico dell'organismo;

Stabilimento: sito in cui il Fabbricante produce i suoi prodotti oggetto di certificazione;

Approvazione: riconoscimento, attraverso una specifica procedura, che una particolare competenza (conoscenza ed esperienza) risulta adeguata ad uno specifico prodotto/attività.

3.3 Affiliate e subappaltatori

Qualora MTIC intendesse affidare, in parte o in toto, le attività di certificazione ad affiliate e/o subappaltatori, l'Organizzazione ne sarà preventivamente informata e verrà richiesto esplicito consenso.

In ogni caso MTIC mantiene la responsabilità della decisione di certificazione.

Gli organismi di valutazione della conformità garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

4 Processo di Certificazione

4.1 Generalità

I Fabbrikanti che desiderino ottenere la certificazione per il Tipo che intendono immettere sul mercato devono inviare a mezzo fax, posta od e-mail una apposita richiesta (modulo F-PC-GIO-01-01 Rev. 0.0_Scheda Raccolta dati per richiesta d'offerta) che contenga le informazioni necessarie alla formulazione della proposta di servizi.

Il Fabbrikante è l'unico responsabile della conformità del giocattolo che attesta con il rilascio della dichiarazione di Conformità (Art. 15 e Allegato III della Direttiva).

MTIC accoglie le domande senza discriminazione, pregiudizio o condizioni di favore, derivanti dall'appartenenza a particolari associazioni e/o categorie.

MTIC svolge un esame preliminare per verificare se le informazioni fornite sono sufficienti a formulare una proposta servizi riservandosi, se del caso con riferimento anche a quanto riportato nel presente Regolamento, la possibilità di richiedere ulteriori dettagli.

Qualora il Fabbrikante abbia applicato le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo, il Fabbrikante segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.

Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, di cui all'articolo 20, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei seguenti casi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo:

a) quando esistono le norme armonizzate di cui alla lettera a), ma il Fabbrikante non le ha applicate o le ha applicate solo in parte;

b) quando una o più norme armonizzate di cui alla lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;

c) quando il Fabbrikante ritiene che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il ricorso alla verifica da parte di terzi.

Sulla base di tali indicazioni viene formulata una proposta di servizi (offerta), con riferimento al presente Regolamento, che verrà inviata congiuntamente alla Domanda di Certificazione. Il presente regolamento e la domanda di certificazione costituiscono a tutti gli effetti documenti contrattuali.

Al ricevimento della Domanda di Certificazione debitamente compilata, dove il fabbricante dichiara di non aver presentato domanda di certificazione per lo stesso prodotto ad altro Organismo Notificato, e dell'offerta controfirmata per accettazione della proposta di servizio emessa, MTIC avrà 10 giorni lavorativi per produrre commenti a dette richieste o rigettarle.

Trascorso tale termine senza il quale siano stati fatti commenti o osservazioni, la richiesta dovrà intendersi automaticamente accettata e pertanto dovranno ritenersi formalizzati contrattualmente gli interventi di MTIC espletati secondo il presente Regolamento.

A partire dal riesame positivo della domanda di certificazione, trascorso il periodo di **sei mesi** senza conclusione positiva della valutazione e senza comunicazioni da parte del fabbricante, MTIC può considerare chiusa la pratica di certificazione e formalizzare un diniego alla certificazione. MTIC procederà ad addebitare i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi il Fabbrikante non potrà presentare una nuova domanda di certificazione per il medesimo prodotto.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata del Fabbrikante, a giudizio di MTIC.

A buon esito di tutti gli esami e prove previsti dalle procedure di certificazione e dal presente Regolamento, la segreteria tecnica invia la pratica completa di tutta la documentazione ad uno o più tecnici competenti ed indipendenti (comitato di delibera) per il riesame completo della stessa e l'assunzione della decisione in merito alla concessione della certificazione. A seguito dell'esito positivo della decisione del comitato di delibera, MTIC provvederà ad emettere il certificato previsto.

4.2 Obbligo di comunicazione

MTIC ha l'obbligo di informare l'Autorità di Notifica:

- di ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
- di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
- su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.

Inoltre, ha l'obbligo di fornire accesso alla lista delle organizzazioni certificate.

MTIC ha l'obbligo di fornire agli altri organismi notificati, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.

La Commissione europea, gli Stati membri e gli altri Organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia dei Certificati di Esame del Tipo e/o dei relativi supplementi. Su richiesta motivata, la Commissione europea e gli Stati membri possono ottenere una copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati da MTIC.

4.3 Mandatario o rappresentante autorizzato

Il Fabbrikante può nominare, mediante mandato scritto, un mandatario. Il mandato deve rispettare i limiti e le prerogative stabilite nella direttiva 2009/48/CE. Il mandato deve consentire al mandatario di svolgere almeno i seguenti compiti:

- mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dall'ultima data di immissione sul mercato del giocattolo;
- a seguito di una richiesta motivata di un'Autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del giocattolo;
- se le Autorità nazionali competenti lo richiedono, cooperare con esse a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal giocattolo che rientra nel suo mandato.

Pertanto, laddove il Fabbrikante avesse individuato un mandatario, MTIC richiederà evidenza che il mandato contenga almeno quanto sopra indicato.

Il mandatario può presentare la Domanda di Esame CE del Tipo e in generale adempiere gli obblighi amministrativi previsti della Direttiva 2009/48/CE in vece del Fabbrikante purché essi siano specificati nel mandato.

Non rientrano nel mandato gli obblighi di cui all'articolo 4 paragrafo 1 della Direttiva e gli obblighi di costituzione della Documentazione tecnica di fabbricazione di cui all'Allegato IV alla Direttiva 2009/48/CE, che sono a carico del Fabbrikante.

Ai fini del presente Regolamento tecnico qualsiasi riferimento a "il Fabbrikante" o "l'Organizzazione" si leggerà come "il Fabbrikante o il suo mandatario".

4.4 Validità e rinnovo della certificazione

La validità delle certificazioni rilasciate da MTIC è definita dalla Direttiva di riferimento, in particolare per la Direttiva Giocattoli la validità delle certificazioni rilasciate è quinquennale, salvo l'intervento di modifiche al prodotto e/o alle norme applicabili alla realizzazione del prodotto.

Alla scadenza dei cinque anni per poter mantenere attivo il certificato il fabbricante dovrà fare formale richiesta a MTIC che emetterà opportuna offerta; all'accettazione della stessa l'organismo valuterà la documentazione relativa al prodotto e nel caso non dovesse riscontrare modifiche confermerà la validità del certificato per ugual periodo.

Tuttavia, MTIC si mantiene aggiornata sul progresso tecnologico e sugli aggiornamenti normativi, in particolare per quanto riguarda le approvazioni di progetto. Qualora vi siano modifiche sostanziali tali da inficiare la conformità alla direttiva, MTIC informa il Fabbrikante affinché provveda ai necessari adeguamenti.

4.5 Mantenimento della certificazione

Il Fabbricante deve mantenere la conformità dei prodotti alle norme di riferimento applicabili, è tenuto a verificare periodicamente lo stato dell'arte, nonché modifiche alla legislazione vigente o alle norme armonizzate alle quali viene dichiarata la conformità.

Il Fabbricante si impegna a comunicare a MTIC ogni eventuale cambiamento significativo tale da influenzare i requisiti che hanno determinato la certificazione.

Il Fabbricante deve tenere registrazioni degli eventuali reclami ricevuti dai propri clienti concernenti i prodotti oggetto del certificato e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili a MTIC.

MTIC si riserva di effettuare verifiche supplementari presso il Fabbricante nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenuti particolarmente significativi, relativi alla non rispondenza dei prodotti ai requisiti delle norme di riferimento ed al presente Regolamento, oppure ai fini di riscontrare la conformità del prodotto a seguito delle modifiche comunicate dallo stesso Fabbricante. In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte del Fabbricante, MTIC può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

Nel caso in cui i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da MTIC, il costo dell'effettuazione di ulteriori test è a carico del Fabbricante.

Il fabbricante si impegna ad accettare, se richiesto, la presenza di ispettori Accredia durante la valutazione della conformità, in caso contrario MTIC si riserva di procedere con la sospensione del certificato e se la situazione dovesse persistere alla revoca dello stesso.

Qualora, durante il periodo di validità del certificato, subentrassero modifiche ai requisiti di certificazione richiesti dalle norme applicabili, MTIC ne farà comunicazione al Fabbricante al fine di definire le azioni da intraprendere.

4.6 Modalità ed estensione dei certificati

Nel caso si presentino modifiche ai requisiti della certificazione, rese necessarie a seguito di modifiche o aggiornamenti del panorama legislativo e dal presente regolamento, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto da MTIC ai fabbricanti interessati con l'indicazione della data in cui entreranno in vigore.

Per tutte le modifiche o aggiornamenti normativi è responsabilità del Fabbricante provvedere all'adeguamento dei propri prodotti ai nuovi requisiti.

L'adeguamento alle nuove disposizioni sarà obbligatorio entro la data di entrata in vigore delle stesse. Se necessario, le certificazioni rilasciate e i fabbricanti intestatari delle stesse potranno essere sottoposti a verifica per una valutazione integrativa entro tale data.

Se l'esito delle verifiche attesta che i prodotti sono stati adeguati ai nuovi requisiti applicabili e quindi risultano conformi ai requisiti della normativa di riferimento, MTIC provvede a mantenere il certificato di conformità preesistente. In caso contrario revocherà lo stesso (paragrafo 3.6.3)

Il richiedente è anche tenuto a comunicare a MTIC la volontà di porre in produzione prodotti di nuova concezione o con modifiche, rispetto a quelli certificati, che potrebbero richiedere l'adeguamento della certificazione e della produzione. MTIC condurrà verifiche di laboratorio e/o documentali per la valutazione di conformità delle nuove varianti al Tipo o del Tipo modificato

Se l'esito delle verifiche attesta che le varianti o il tipo modificato sono conformi ai requisiti della normativa di riferimento, MTIC concede un'estensione del certificato di Tipo preesistente.

Le richieste di estensione relative a:

- certificati di genere diverso rispetto a quello originale;
- nuovi richiedenti rispetto a quello indicato nel certificato originale;
- conformità di un prodotto singolo o di un progetto diversi;

sono trattate come nuove domande di certificazione.

4.7 Rinuncia, Sospensione e Revoca della Certificazione

Nel caso di sospensione, ritiro o rinuncia al Certificato, il Fabbricante deve comunicare a MTIC la presenza dei prodotti già fabbricati pronti per essere immessi sul mercato, la cui autorizzazione alla commercializzazione sarà oggetto di specifica valutazione da parte di MTIC.

In caso di revoca, sospensione e riattivazione di certificati in essere sarà convocato il comitato tecnico di delibera.

4.7.1 Rinuncia

L'organizzazione può rinunciare alla Certificazione di prodotto in suo possesso, dandone formale comunicazione con un preavviso di 6 mesi:

- in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente documento;
- in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economico-contrattuali stabilite da MTIC Intercert srl
- per recesso motivato del Contratto (ad es. cessazione della fabbricazione del prodotto, decadenza del contratto, ecc.).

A seguito della rinuncia l'organizzazione si obbliga a:

- restituire l'originale dell'Attestato di Conformità;
- non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;
- sospendere immediatamente, dandone conferma scritta, l'uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica (carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria, modulistica, ecc.) contenenti il marchio e/o riferimenti alla certificazione;

La rinuncia alla Certificazione comporta, da parte di MTIC Intercert:

- l'annullamento dell'Attestato di Conformità;

Il Fabbricante fornisce a MTIC un elenco dei prodotti presenti in magazzino.

Il Fabbricante altresì si impegna a non far coesistere certificazioni relative ad uno stesso prodotto emesse da Organismi notificati differenti.

MTIC Intercert si riserva la facoltà di pubblicare l'informazione di rinuncia della Certificazione.

Se la rinuncia viene comunicata dopo che MTIC Intercert ha avviato l'iter di certificazione, l'Organizzazione disdettante dovrà pagare una quota di chiusura pratica pari al 50% dell'importo contrattuale; in questo caso MTIC Intercert provvederà a dare comunicazione di rinuncia alle Autorità competenti e a tutti gli organismi notificati per la direttiva giocattoli.

4.7.2 Sospensione

Una certificazione di prodotto può essere sospesa a causa di situazioni che possono compromettere la conformità del prodotto alla direttiva pertinente o allo strumento legislativo applicato, la decisione è sempre presa dal comitato di delibera, per esempio, per le seguenti ragioni:

- eventuali e fondate segnalazioni da parte delle autorità di vigilanza del mercato;
- l'uso improprio della Certificazione, dei documenti di Registrazione e del Marchio;
- l'utilizzo della propria certificazione in modo da portare discredito a MTIC;
- il rilasciare dichiarazioni, documentazione o marchio circa la propria certificazione che possano essere considerate ingannevoli od abusive;
- ripetute inadempienze del presente documento o delle procedure di MTIC;
- condizioni di morosità nei pagamenti.

La sospensione può essere accettata se richiesta dal cliente.

La sospensione della certificazione sarà notificata al Fabbricante per iscritto. L'informativa conterrà le ragioni della sospensione e la temporanea data di scadenza per le eventuali azioni correttive.

I tempi di risoluzione delle non conformità che hanno dato luogo alla sospensione vanno da un minimo di 30 un massimo di 180 giorni di calendario.

Dopo sei mesi senza alcuna soluzione, la certificazione sarà automaticamente revocata (vedere il paragrafo successivo).

Il cliente che ritiene di aver risolto tutte le non conformità chiede la verifica per conferma della risoluzione; MTIC esegue la valutazione o incarica figure competenti al fine di assumere la decisione, dandone comunicazione al Fabbrikante.

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante la verifica del prodotto e del Fabbrikante per accertarne la rispondenza a tutti i requisiti della norma di riferimento.

Esso è notificato per iscritto al Fabbrikante e reso pubblicamente noto da MTIC se la notizia della sospensione era a suo tempo stata resa pubblica.

4.7.3 Revoca

MTIC, a seguito della decisione del comitato di delibera, può ritirare un Certificato di Conformità per le seguenti ragioni, tra parentesi è dato il tempo massimo entro cui risolvere le non conformità per evitare la revoca:

- 1) Il prodotto non è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 10 e dall'allegato II della Direttiva Giocattoli.
- 2) Mancato rispetto del Regolamento e delle condizioni contrattuali (30 giorni);
- 3) Superamento del periodo di sospensione di 180 giorni (nessuno);
- 4) Grave non conformità nella fabbricazione del prodotto e/o nelle materie prime che possono influenzare la sicurezza del prodotto (immediato);
- 5) Per ogni altro serio motivo, a giudizio di MTIC come, ad esempio, a titolo non esaustivo, la provata incapacità del sistema di perseguire i propri obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza di prodotto (secondo il giudizio di MTIC);
- 6) Mancato pagamento della fattura di certificazione, parziale o totale.

MTIC comunicherà sempre la revoca delle certificazioni:

- All'Autorità di Notifica responsabile per la sorveglianza del mercato;
- All'Ente Nazionale di Accreditamento (se richiesto);
- A tutti gli altri Organismi Notificati.

Il Fabbrikante può richiedere il ritiro della certificazione per iscritto, accompagnandola a ragioni oggettive.

Il Fabbrikante a cui è stata revocata la certificazione deve:

- Restituire il certificato revocato dandone comunicazione all'Organismo. Qualora il certificato non pervenga entro 30 giorni, MTIC considererà il certificato distrutto sotto la responsabilità del Fabbrikante;
- Rimuovere tutti i riferimenti alla certificazione;
- Se applicabile, rimuovere tutti i riferimenti al marchio ACCREDIA concesso alle Organizzazioni certificate (vedere RG-09 sul sito www.accredia.it per i dettagli);
- Non utilizzare copie e/o riproduzioni del certificato revocato.

Il Fabbrikante che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter previsto dal presente Regolamento.

Il Fabbrikante può richiedere il ritiro della certificazione per iscritto, accompagnandola a ragioni oggettive.

MTIC, a seguito della decisione del comitato di delibera emetterà un foglio di delibera per il quale verrà ufficializzata la revoca del certificato.

Dalla data di revoca il fabbricante deve sospendere l'apposizione della marcatura CE suoi prodotti ed i prodotti a magazzino non possono essere messi in commercio se non preventivamente verificati.

Il fabbricante deve sospendere eventuali azioni pubblicitarie relative alla certificazione del giocattolo.

5 Pubblicità – uso ai fini della marcatura CE

Il Fabbricante può rendere noto nei modi ritenuti più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte MTIC. Il Fabbricante deve comunque chiaramente indicare le eventuali limitazioni e condizioni poste da MTIC all'atto del rilascio della suddetta certificazione.

Il Fabbricante può riprodurre integralmente il Certificato, ingrandendolo o riducendolo, purché esso rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato.

Nell'utilizzazione del Certificato, il Fabbricante deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa a prodotti non rientranti tra quelli coperti dalla certificazione rilasciata da MTIC.

In caso di uso del Certificato non conforme a quanto indicato nei punti precedenti o nel caso di loro uso illecito, MTIC prenderà gli opportuni provvedimenti nei confronti del Fabbricante, ivi compreso il ricorso ad opportune azioni legali.

6 Conservazione dei campioni e della documentazione

MTIC assicura la corretta gestione dei campioni durante le verifiche.

La conservazione presso MTIC o presso il costruttore dei campioni già sottoposti alle verifiche non è prescritta.

MTIC assicura l'immagazzinamento dei giocattoli sottoposti a prova per una durata pari ad almeno 6 (sei) mesi dalla data di emissione del Certificato di Esame UE del Tipo e se non diversamente concordato provvederà allo smaltimento dello stesso

Eventuali costi di smaltimento sono a carico del Fabbricante.

Il Fabbricante deve assicurare la loro rintracciabilità e custodia al fine di mantenerne l'integrità e conservarli per una durata di almeno 10 anni dalla data dell'ultima immissione sul mercato del giocattolo oggetto del Certificato di Esame UE del Tipo.

In caso di controversie durante il periodo in cui il giocattolo è commercializzato, il Fabbricante deve mettere a disposizione di MTIC tutti i giocattoli sopra descritti sigillati.

Copia degli attestati e i fascicoli significativi della documentazione tecnica elencati nei certificati sono conservati da MTIC per il tempo previsto dalla legislazione vigente. Al termine di tale periodo, la documentazione se cartacea viene digitalizzata e memorizzata assieme alla pertinente documentazione già in formato digitale.

Il Fabbricante viene interpellato per la restituzione della documenta cartacea, in caso di mancata risposta entro 30 giorni, i documenti sono distrutti. I documenti digitali sono archiviati e conservati fino alla sussistenza dell'ente.

7 Uso di marchi e loghi

MTIC non prevede la concessione dell'uso del proprio marchio di certificazione per le attività di valutazione della conformità condotte in ambito notificato.

L'utilizzo del marchio ACCREDIA è possibile solo in combinazione al marchio di certificazione MTIC, per i termini di utilizzo del marchio ACCREDIA fare riferimento al regolamento RG09 all'ultima revisione disponibile sul sito www.accredia.it.

Le modalità di apposizione della marcatura sono regolate dalla Direttiva stessa.

8 Procedure di valutazione della Conformità

8.1 Domanda di certificazione

Dopo il primo contatto con il Cliente (telefono o mail) vengono richieste tutte le informazioni necessarie per iniziare l'iter di certificazione.

Al cliente sarà inviata una apposita scheda (F-PC-GIO-01-01 Rev. 0.0_Scheda Raccolta dati per richiesta d'offerta), che dovrà compilare in ogni sua parte, necessaria alla formulazione della proposta di servizi. Ottenute le informazioni MTIC prepara, sulla base del tariffario, una offerta economica per le attività di prova e certificazione e la invia al Cliente interessato unitamente alla modulistica necessaria per la presentazione della domanda.

La certificazione può essere richiesta solo dal Fabbricante del prodotto o da persona o organizzazione in possesso di specifica autorizzazione del Fabbricante.

Nel caso la domanda sia presentata dal mandatario stabilito nella comunità, deve contenere, oltre al nome e indirizzo del Fabbricante, luogo di produzione, designazione del tipo di prodotto e la destinazione d'uso anche il nome e l'indirizzo del mandatario.

Il richiedente deve presentare la domanda compilando in tutte le sue parti il modulo fornito da MTIC, compilandone uno per ogni modello o per ogni serie omogenea di prodotti.

Qualora la domanda e i documenti forniti risultassero incompleti MTIC richiede le necessarie integrazioni necessarie per proseguire nell'iter di certificazione.

La documentazione fornita dal richiedente deve comprendere secondo i sistemi di attestazione della conformità applicabili:

- Descrizione dettagliata del prodotto, specifiche tecniche e schede sicurezza dei materiali utilizzati ed altri dati ritenuti necessari;
- Lista delle caratteristiche/requisiti rientranti nel campo di interesse dell'attività di valutazione della conformità e la lista dei documenti di riferimento (norme, ecc.);
- Disegni di dettaglio del prodotto (disegni di progettazione di massima e di fabbricazione, schemi dei componenti, dei sotto assemblaggi, dei circuiti, ecc.; compresi descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e schemi e del funzionamento del prodotto);
- Istruzioni di montaggio e d'uso;
- Rapporti di prova e certificati disponibili inerenti il prodotto, documentazione tecnica riguardante i materiali approvvigionati, ecc.;

Ove previsto, la domanda di certificazione deve essere corredata di un numero sufficiente di campioni per le valutazioni opportune.

All'accettazione dell'offerta da parte del Cliente e al ricevimento della domanda compilata si procede al riesame della domanda stessa e viene assegnato un numero di pratica.

8.2 Riesame della domanda

Il riesame della domanda di certificazione è la fase con cui si avvia la procedura di valutazione della conformità. Il riesame della domanda di certificazione prende in considerazione le condizioni e le informazioni sulla base delle quali è stata predisposta l'offerta economica e ne verifica la continua sussistenza attraverso la domanda stessa, la documentazione e i campioni ricevuti, se previsti.

Al ricevimento della domanda di certificazione debitamente compilata per accettazione della proposta di servizio emessa, MTIC avrà 10 giorni lavorativi per produrre commenti a dette richieste o rigettarle.

Se la domanda di certificazione non è corredata dagli elementi necessari per l'avvio delle attività, MTIC chiede l'integrazione e la procedura di valutazione della conformità è posta in attesa fino al soddisfacimento delle condizioni previste.

Qualora tali condizioni non siano soddisfatte MTIC respinge la domanda ricevuta informandone gli organi competenti

8.3 Pianificazione ed esecuzione delle valutazioni/prove

Le attività previste per i prodotti vengono effettuate da MTIC, sulla base dei requisiti delle procedure di valutazione applicabili (moduli) descritte in dettaglio più avanti nel presente Regolamento.

MTIC comunicherà al Fabbrikante il nome del responsabile di pratica e degli incaricati che effettueranno le valutazioni; il Fabbrikante potrà fare obiezione per iscritto, sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

A buon esito di tutti gli esami e prove previsti e specificati nella proposta di servizi inviata al Fabbrikante e da questo accettata, la segreteria tecnica invia la pratica, completa di tutta la documentazione ad uno o più tecnici competenti ed indipendenti di MTIC (comitato di delibera), per il riesame e delibera.

A seguito dell'esito positivo di questa verifica e della approvazione della relativa proposta di certificazione, MTIC provvederà ad emettere il certificato previsto dal modulo di valutazione prescelto e lo invierà al Fabbrikante a seguito del pagamento della relativa fattura.

In caso di esito negativo, MTIC provvede a comunicare al Fabbrikante tale esito e a concordare con lo stesso le modalità per l'eventuale rivalutazione. Ogni certificazione rifiutata viene comunicata anche all'Autorità incaricata della sorveglianza del mercato ed agli altri organismi notificati.

8.4 Strumentazione utilizzata

MTIC dispone di laboratori interni per l'esecuzione delle prove di certificazione e controllo. Ove MTIC non disponga degli strumenti potrà procedere con il subappalto come previsto al successivo paragrafo.

8.5 Requisiti dei laboratori di prova e dei relativi report

I richiedenti possono presentare a MTIC test report in loro possesso, se rilasciati da laboratori accreditati secondo la ISO/IEC 17025 per le norme/prove pertinenti il processo di certificazione in corso.

Inoltre, sono accettati i rapporti di prova provenienti da laboratori che siano stati qualificati da MTIC per le norme/prove pertinenti il processo di certificazione in corso.

Qualora i test report relativi alle prove condotte sul campione rappresentativo del prodotto, presentati dal richiedente a MTIC, dovessero riportare una data di esecuzione delle stesse, antecedente a quella di presentazione della domanda di Esame UE del Tipo o di rinnovo del certificato, l'organismo si riserverà di accettare gli stessi solo a seguito della verifica che:

- non siano occorse modifiche alle norme di riferimento per tali prove;
- il Fabbrikante possa dimostrare che non siano intervenute modifiche ai materiali, al processo produttivo, o altra modifica al prodotto oggetto di certificazione, rispetto al campione oggetto dei test report presentati.
- I report di prova NON siano più vecchi di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di certificazione e le norme tecniche alla base delle prove devono essere ancora in corso di validità

MTIC si riserva la possibilità di utilizzare laboratori accreditati ISO/IEC 17025 o qualificati dall'Organismo per l'esecuzione delle prove richieste sui prodotti. In tali circostanze MTIC riporterà nel documento d'offerta, il riferimento al laboratorio subappaltato.

8.6 Lingua

I documenti e la corrispondenza relativi alla valutazione di conformità di un giocattolo e/o del sistema qualità devono essere in lingua italiana o inglese. La Documentazione tecnica e/o la Documentazione di sistema qualità possono contenere, se necessario, alcune parti in lingue differenti purché esse siano fornite anche in lingua italiana o inglese. In particolare, le istruzioni per l'uso sono sempre valutate nella sola lingua italiana, e solo in assenza di questa sono valutate nella lingua inglese.

Per altre lingue comunitarie sarà prodotta un'offerta integrativa per la traduzione dei documenti, qualora fosse necessario.

Si rammenta che il rispetto degli obblighi in merito alla lingua da utilizzarsi per le istruzioni per l'uso e per la dichiarazione di conformità CE dei giocattoli immessi sul mercato europeo è in carico al Fabbrikante. MTIC potrà esaminare la corretta modalità di gestione di tale aspetto in occasione delle verifiche di conformità al tipo, ove applicabile.

9 Procedure di Valutazione della conformità

9.1 Esame CE del tipo

L'esame CE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui MTIC esamina il progetto tecnico di un prodotto, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del prodotto rispetta le prescrizioni applicabili.

L'esame CE del tipo è effettuato attraverso una valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto, effettuata esaminando la documentazione, unita all'esame di campioni, rappresentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche del prodotto (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto).

Il Fabbricante presenta la richiesta di esame CE del tipo a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- nome e indirizzo del Fabbricante e, se la richiesta è presentata dal rappresentante autorizzato, anche nome e indirizzo di quest'ultimo,
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la stessa richiesta non è stata presentata ad alcun altro organismo notificato (Domanda di certificazione),
- la documentazione tecnica di cui all'articolo 21 della Direttiva elencata a seguito.

La documentazione tecnica di cui all'articolo 21 deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la valutazione, la documentazione seguente:

- una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell'articolo 18;
- una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
- una copia della dichiarazione CE di conformità;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il Fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il Fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 19, paragrafo 2;

MTIC per il prodotto:

- esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del prodotto,

MTIC per i campioni:

- verifica che i campioni siano stati fabbricati in base alla documentazione tecnica, e individua gli elementi progettati conformemente alle relative disposizioni delle norme armonizzate pertinenti e/o alle specifiche tecniche nonché gli elementi progettati senza applicare le relative disposizioni di tali norme;
- effettua o fa effettuare esami e prove appropriate per controllare se, laddove il Fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate e/o specifiche tecniche, tali soluzioni siano state correttamente applicate;
- concorda con il Fabbricante un luogo in cui saranno effettuati gli esami e le prove.

MTIC redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, MTIC rende pubblico l'intero contenuto della relazione, o parte di esso, solo con l'accordo del Fabbricante.

Se il tipo soddisfa le prescrizioni applicabili, MTIC rilascia al Fabbricante un certificato d'esame CE del tipo. Il certificato indica nome e indirizzo del Fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo omologato. Il certificato può avere uno o più allegati.

Il certificato e i suoi allegati contengono ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei prodotti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione.

Se il tipo non soddisfa le prescrizioni applicabili: Come previsto all'art. 35 paragrafo 3 della Direttiva 2009/48/CE, qualora si riscontri che le prescrizioni di cui all'articolo 10d all'Allegato II o alle norme armonizzate corrispondenti non siano state rispettate dal fabbricante, si chiede allo stesso di prendere le misure correttive appropriate come premessa al rilascio del certificato d'esame CE del tipo di cui all'art. 20 paragrafo 4.

Se il cliente ritiene non conveniente intervenire sul giocattolo, si procede all'emissione del rapporto di valutazione negativo, senza rilasciare l'attestato d'esame CE del tipo e si esegue la procedura stabilita dall'articolo 36 della direttiva 2009/48/CE (art. 27 del D. Lgs. 58).

Qualora il cliente ritenga opportuno apportare le modifiche necessarie a risolvere le non conformità viene stabilito il termine entro il quale devono pervenire i campioni modificati da sottoporre nuovamente a prove o nel caso della documentazione tecnica ad apportare le modifiche/integrazioni richieste.

Per i rilievi emersi durante i test di laboratorio gli stessi dovranno essere risolti con modifiche al prototipo in esame mentre per i rilievi emersi durante la valutazione della documentazione tecnica dovranno essere risolti entro 15 gg lavorativi e sottoposti a nuova valutazione.

MTIC ammette fino a 3 rivalutazioni da completarsi entro i 6 mesi dalla domanda di certificazione.

Se i campioni o la documentazione risolvono le non conformità riscontrate si provvede al rilascio del rapporto di valutazione e dell'attestato dell'esame CE del tipo; nel caso contrario, salvo differenti accordi, non è invece prevista l'emissione di un rapporto di prova in caso di esito negativo delle prove, i cui risultati vengono comunicati in forma scritta al cliente, mediante posta elettronica (e-mail) e si esegue la procedura stabilita dall'art 36 della Direttiva 2009/48/CE (art. 27 D. Lgs. 58).

MTIC segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo omologato non è più conforme alle prescrizioni applicabili. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini. In tal caso, l'organismo notificato informa il Fabbricante di conseguenza.

Il Fabbricante informa MTIC, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato dell'esame CE del tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili o sulle condizioni di validità del certificato. Tali modifiche richiedono un'ulteriore omologazione, nella forma del supplemento al certificato originario dell'esame CE del tipo.

MTIC informa le proprie autorità notificanti dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei supplementi da esso rilasciati o ritirati e periodicamente, o a richiesta, rende disponibile alle autorità notificanti l'elenco dei certificati e/o dei supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

MTIC informa gli altri organismi notificati dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, dei certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati d'esame CE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati da MTIC. MTIC conserva una copia del certificato dell'esame CE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché l'archivio tecnico contenente la documentazione presentata dal Fabbricante, fino alla scadenza della validità del certificato.

Il Fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato dell'esame CE per tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato.

Il rappresentante autorizzato del Fabbricante può presentare la richiesta ed espletare gli obblighi previsti, purché siano specificati nel mandato.

9.2 Relazione di valutazione

Al termine delle valutazioni e ad esito positivo delle stesse i risultati delle valutazioni di cui sopra sono finalizzati e documentati in uno o più rapporti di prova, che vengono consegnati al Fabbricante contestualmente con il Certificato di Esame CE del Tipo.

Salvo differenti accordi, non è invece prevista l'emissione di un rapporto di prova in caso di esito negativo delle prove, i cui risultati vengono comunque comunicati in forma scritta al cliente, mediante posta elettronica (e-mail).

In caso di esito non soddisfacente delle valutazioni di cui sopra, in base alle situazioni applicabili, MTIC può richiedere al Fabbrikante di effettuare le azioni necessarie a risolvere la situazione di non conformità, tra cui:

- modificare / integrare la Documentazione tecnica predisposta;
- riesaminare e modificare secondo quanto opportuno il progetto del giocattolo;
- fornire una nuova campionatura per effettuare la ripetizione di prove non andate a buon fine.

In generale e ferma restando una valutazione caso per caso, nel caso di esito negativo delle valutazioni condotte in fase di Esame CE del Tipo, MTIC ammette fino a 3 rivalutazioni da completarsi entro i 6 mesi dalla domanda di certificazione.

Se la condizione di non conformità persiste nonostante le azioni del Fabbrikante, MTIC rifiuta di rilasciare un Certificato di Esame UE del Tipo e ne informa l'Autorità di notifica e gli Organismi notificati per la stessa tipologia di prodotto, nonché il Fabbrikante, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

9.3 Rilascio della certificazione

Qualora tutte le attività di valutazione si siano concluse con esito positivo il responsabile di pratica può presentare la stessa al comitato di delibera.

In caso di esito negativo, MTIC comunica al Fabbrikante le motivazioni che hanno portato al rifiuto della certificazione.

Ogni rifiuto è comunicato all'autorità competente e agli altri organismi notificati, secondo quanto è previsto dalla direttiva.

Nel caso l'organizzazione lo ritenesse opportuno, è prevista una procedura per il ricorso, come indicato nelle Condizioni Generali Contrattuali (RG-GQ-01-01) pubblicate sul sito web www.mtic-group.org.